

IMPOSTE SUL REDDITO

Rivalutazione quote inefficace per il recesso tipico

di Sandro Cerato

Anche la **rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni** possedute dalle persone fisiche alla data del 1° gennaio 2019 non rileva nel caso di **recesso tipico del socio dalla società**, in quanto rilevante ai soli fini del **capital gain**.

Come noto, la Legge di bilancio 2019 ([articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018](#)) ha riproposto per l'ennesima volta la possibilità, in capo alle persone fisiche, di **rivalutare le quote di partecipazione in società non quotate ed i terreni posseduti alla data dell'1.1.2019**, a condizione che entro il prossimo **30 giugno 2019** sia redatta ed asseverata una perizia di stima (da parte di soggetto abilitato) e che sia versata (almeno) la **prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta**.

In merito a tale aspetto il legislatore ha previsto un **incremento dell'imposta sostitutiva dovuta** (sull'intero valore rivalutato), ed in particolare stabilendo che tale imposta è fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le **partecipazioni qualificate**;
- **10%** (in precedenza 8%) per le **partecipazioni non qualificate e per i terreni**.

È opportuno osservare che, nonostante la Legge di bilancio 2018 abbia eliminato la distinzione tra **partecipazioni qualificate e non qualificate** ai fini della misura dell'imposta dovuta in caso di cessione (**capital gain**), prevedendo in ogni caso, a partire dalle **cessioni perfezionate dal 1° gennaio 2019**, un'**imposta sostitutiva del 26%**, la rivalutazione delle partecipazioni mantiene la distinzione, per la misura dell'imposta dovuta, **tra qualificate e non qualificate**.

Ciò che tuttavia è rilevante ricordare è **l'effetto della rivalutazione**, e più precisamente che il valore indicato nella perizia (e su cui è stata versata l'imposta) costituisce il nuovo **costo fiscale della partecipazione** in caso di successiva cessione da parte del possessore.

In altre parole, la rivalutazione in questione porta alla determinazione di un nuovo costo di acquisto della partecipazione ai soli fini della **determinazione della plusvalenza** rilevante ai sensi degli [articoli 67 e 68 Tuir](#).

Come noto, infatti, la cessione di una partecipazione da parte di una persona fisica, al di fuori di un'attività d'impresa, genera **reddito diverso** pari alla differenza tra **corrispettivo percepito e**

costo di acquisto (che corrisponde a quello rivalutato per coloro che aderiscono a tale opportunità).

Tuttavia, potrebbe accadere che un socio esca dalla compagine sociale ottenendo la **liquidazione del valore della sua quota da parte della società stessa (recesso)**, con la conseguenza che il reddito ottenuto non rientra tra quelli diversi, bensì costituisce **reddito di capitale** ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#).

Secondo tale disposizione, infatti, *"le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate"*.

In tale ipotesi, l'eventuale rivalutazione della quota da parte del socio receduto non avrebbe effetto ai fini della determinazione del reddito di capitale (dividendo) riveniente dalla **fuoriuscita dalla società**, con conseguente incremento del **reddito soggetto a tassazione**.

Tale aspetto va quindi valutato con attenzione da parte di quei soci che, avendo rivalutato la quota di partecipazione, intendono **svincolarsi dal rapporto sociale**, nel qual caso la convenienza (ai fini fiscali) è certamente a favore della **cessione della quota** (anche a favore degli altri soci) **e non nel recesso con liquidazione della quota da parte della società** (e conseguente **decremento del patrimonio sociale**).

In tale ultimo caso, infatti, il costo fiscale della partecipazione da contrapporre al valore preso a riferimento per il recesso **non tiene conto dell'avvenuta rivalutazione**.

Seminario di specializzazione
**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E
LA DISCIPLINA FISCALE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)